



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |            |          |                       |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE  | COSIMO   | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 290/12 depositato il 15/02/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROV.708/2006 I.C.I. 2006 contro: COMUNE DI TORRICELLA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO-TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 290/12

UDIENZA DEL

21/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1465

PRONUNCIATA IL:

21 NOV. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24 GIU. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(dr. Giuseppe Verillo)

### CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La parte ricorrente impugnava con tempestivo ricorso RG 290/2012 l'avviso di accertamento in rettifica per imposta Ici 2006; la rettifica scaturiva dalla circostanza che il fabbricato era stato classificato dall'allora Agenzia del Territorio nella Classe Catastale di 3° mentre la contribuente lo riteneva inquadrabile nella Classe I.

La ricorrente eccepiva il difetto di motivazione e la erroneità della pretesa avversa la mancata allegazione degli atti, l'insussistenza della pretesa e la mancata applicazione dell'art. 12 DL.vo 472/97.

La ricorrente produceva la sentenza, passata in giudicato, emessa dalla C.T.R. di Bari al n. 128/38/13, con la quale veniva accolto il ricorso promosso anche dalla ricorrente avverso la il medesimo accertamento per un anno di imposta differente, attribuendo all'immobile la Classe 1°.

Nessuno si costituiva per il comune di Torricella.

La domanda e' fondata e merita accoglimento.

La Commissione prendere atto del giudicato della sentenza della C.T.R. di Bari n. 138/28/13 che classifica l'immobile *de quo* nella Classe I, con la conseguenza, che deve dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato che ha posto a base della rettifica la diversa e maggiore Classe.

Gli ulteriori motivi sono assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Torricella al pagamento delle spese e compensi che liquida nella misura di €. 200,00, oltre accessori come per legge.

Taranto; 21 NOV. 2014.

Il presidente estensore